

Consiglio di Stato 29/05/1998 n. 988

legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.6

Le Autorità amministrative indipendenti operano in piena autonomia rispetto agli apparati dell'esecutivo e agli organi di ogni Amministrazione ed esprimono l'esigenza di dare corpo ad una funzione amministrativa di garanzia, che giustifica la loro indipendenza. La funzione di garanzia svolta dalle Autorità indipendenti (organi collocati al di fuori dell'art. 102 Cost.) - che non sostituisce né surroga alcuna competenza di Amministrazione attiva o di controllo - è incardinata, nell'attuale assetto costituzionale, nella funzione amministrativa attraverso norme che ne plasmano l'attività secondo caratteri oggettivi di concretezza, spontaneità e discrezionalità (propri dell'attività amministrativa).